

codice ditta 013404843

Data, 08/11/2012

Spett.le
R.E.M. SRL
REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT

Oggetto: Comunicazione tasso applicato.

Ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, e successive integrazioni, si trasmettono gli uniti prospetti riportanti, per ciascuna lavorazione assicurata, il tasso di premio da applicare per l'anno 2013, i relativi elementi di calcolo, nonché, per i soggetti autonomi artigiani, la classe di rischio applicata ai sensi del D.M. 1° febbraio 2001, pubblicata nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 2001.

Si segnala che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso alla Sede territoriale dell'INAIL, nei modi e nei tempi indicati dal D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, brevemente richiamati sul retro dell'unito modulo.

Si rammenta, infine, che le imprese che investono in sicurezza possono usufruire dell'ulteriore oscillazione per prevenzione prevista dall'articolo 24 della Modalità di applicazione delle nuove Tariffe dei premi, approvate con il sopra citato D.M. 12 dicembre 2000, come riscritto dal D.M. 3 dicembre 2010 (v. retro per maggiori informazioni).

IL DIRETTORE DELLA SEDE
VITA ROCCA ROMANIELLO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

N.B.: nel caso in cui le "retribuzioni assicurate", riepilogate per anno nel quadro D del mod. 20SM risultino di importo uguale ad "1", la denuncia delle retribuzioni non è stata acquisita in archivio. Per ottenere il ricalcolo del tasso applicabile 2013, ci si dovrà rivolgere alla Sede esibendo la copia della relativa denuncia delle retribuzioni a suo tempo presentata.

L'Inail ha avviato un processo di telematizzazione obbligatoria dei servizi per le comunicazioni con le imprese e i datori di lavoro attraverso l'accesso "Punto Cliente" del portale www.inail.it. Tale processo si concluderà entro giugno 2013. Il cronoprogramma completo delle date di avvio dell'utilizzo esclusivo dei servizi in modalità telematica è disponibile nella home page di "Punto Cliente".

Per informazioni chiama il numero gratuito 803.164

PREVENIRE CONVIENE

Investire in sicurezza "conviene".

L'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende operative da almeno un biennio che eseguano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

A COSA SERVE L'OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE

L' "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno	riduzione
fino a 10	30%
da 11 a 50	23%
da 51 a 100	18%
da 101 a 200	15%
da 201 a 500	12%
oltre 500	7%

Se i rischi assicurati sono più di uno il numero di lavoratori-anno e la misura della riduzione si riferiscono al singolo rischio.

CHI PUO' BENEFICIARNE

Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, (per l'indicazione degli interventi, si veda il nuovo modello di domanda).

COME OTTENERE LA RIDUZIONE

L'Azienda deve presentare o spedire all'INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall'INAIL.

Il modello è disponibile presso tutte le Strutture dell'Istituto insieme alla relativa "Guida" per la compilazione ed è scaricabile da internet sul sito www.inail.it.

La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente.

VALUTAZIONE E DECISIONE

L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato.

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

ESEMPIO

La richiesta di riduzione per l'anno 2013 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2011. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell'anno 2012.

REQUISITI

Il requisito della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si riferisce alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007.

A CHI RIVOLGERSI

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle Sedi INAIL, dove è disponibile il modello di domanda e la relativa "Guida" per la compilazione oppure collegarsi al sito www.inail.it.

COMUNICAZIONE TASSO APPLICATO

INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO NELLE GESTIONI TARIFFARIE

(artt. 1, 2, 3, 14 e 15 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi)

A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte Tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti Gestioni: a) "Industria"; b) "Artigianato"; c) "Terziario"; d) "Altre Attività".

I Datori di Lavoro sono inquadrati nelle predette Gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000.

Per i Datori di Lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89 l'inquadramento è effettuato direttamente dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000.

L'INAIL, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del Datore di Lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

Il Datore di Lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'INAIL sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla Sede dell'INAIL territorialmente competente.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

(art. 27 D.M. 12/12/2000; DPR 14 maggio 2001, n. 314; articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; articolo 45, comma 2, DPR 1124/65; art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

Contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle Tariffe dei premi il Datore di Lavoro può presentare ricorso:

- alla Sede territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso di provvedimenti concernenti:

a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico;

b) l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.

- al Presidente dell'INAIL, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'INAIL.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati mediante:

- consegna diretta alla Sede territoriale adita o, nel caso di ricorso al Presidente dell'INAIL, alla Direzione regionale competente per territorio;

ovvero

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede territoriale adita o, nel caso di ricorso al Presidente dell'INAIL, alla Direzione regionale competente per territorio;

- on line sul sito www.inail.it, sportello virtuale "punto cliente", nel caso di ricorso al Presidente dell'INAIL.

ovvero

- notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Nel ricorso il Datore di Lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.

Il Datore di Lavoro che promuove ricorso deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio della Tariffa relativa alla Gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso, salvo conguaglio per l'eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulta dovuta. Sulla differenza si applicano gli interessi di differimento nella misura prevista dalla legge.

La decisione del ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro il termine di:

- centoventi giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso alla Sede territoriale;

- centottanta giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso al Presidente dell'INAIL.

Nel caso di mancata comunicazione nei termini suddetti il ricorso si intende respinto, per cui la mancata decisione nei termini equivale a decisione sfavorevole al Datore di Lavoro.

E' prevista, in casi del tutto eccezionali, la sospensione del procedimento decisionale. L'eventuale sospensione comporta, ovviamente, la sospensione del decorso dei suddetti termini.

La decisione del ricorso non è impugnabile in sede gerarchico - amministrativa.

OSCILLAZIONE DEL TASSO

(artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 - come riscritto dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010 - 25, 29, quarto comma, delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, decreto ministeriale 12 dicembre 2000).

Una riduzione od un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, può essere applicata, nei primi due anni di attività, in relazione alla situazione dell'Azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Il Datore di Lavoro, per ottenere la riduzione deve presentare motivata istanza corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di Tariffa è suscettibile di una oscillazione in riduzione od in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'Azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo (rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento).

Una ulteriore riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa - in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, può essere applicata qualora il Datore di Lavoro sia in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro ed abbia effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, e dalle specifiche normative di settore.

La riduzione si applica come segue:

lavoratori-anno	riduzione
fino a 10	30%
da 11 a 50	23%
da 51 a 100	18%
da 101 a 200	15%
da 201 a 500	12%
oltre 500	7%

Per ottenere il riconoscimento di quest'ultima riduzione il Datore di Lavoro deve presentare motivata istanza sull'apposito modulo predisposto dall'INAIL, contenente gli elementi, le notizie e le indicazioni idonee a comprovare gli effettivi interventi migliorativi posti in atto nell'anno precedente (ad es.: interventi realizzati nell'anno 2012 per la riduzione 2013).

La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto per il solo anno in cui la richiesta è effettuata ed è applicata dallo stesso Datore di Lavoro in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per l'anno in corso alla data di presentazione (ad es., autoliquidazione 2013 per la riduzione accordata per l'anno 2012 in relazione agli interventi realizzati nell'anno 2011).

DECODIFICA CODICE DI OSCILLAZIONE

1 non è stata applicata alcuna oscillazione in quanto il periodo di osservazione è insufficiente;

2 è stata applicata oscillazione solo per igiene e prevenzione per il primo biennio di attività;

3 è stato effettuato il calcolo per la determinazione della oscillazione.

AVVERTENZE PER IL DATORE DI LAVORO

• Sul sito Internet dell'INAIL sono disponibili:

OPUSCOLO che illustra i dati contenuti nel presente modulo e spiega le modalità di calcolo del tasso applicato (disponibile anche presso le Sedi INAIL);

MODULI di domanda per la riduzione del tasso medio (oscillazione per prevenzione):

- nel primo biennio di attività (Mod. OT/20/U);
- dopo il primo biennio di attività (Mod. OT/24);

GUIDE per la compilazione dei suddetti Moduli di domanda;

TABELLE con i parametri statistico-attuariali utili per il calcolo del tasso applicato (disponibili anche presso le Sedi INAIL).

• Presso la competente Sede INAIL sono disponibili:

LISTA:

- degli ulteriori eventi non evidenziabili nel quadro C;
- degli ulteriori periodi classificativi non evidenziabili nel quadro B;
- degli eventi infortunistici avvenuti a decorrere dal 25/7/2000 per i quali si è dato luogo alla liquidazione in capitale;
- **MODULI** di domanda per la riduzione del tasso medio (oscillazione per prevenzione):
 - nel primo biennio di attività (Mod. OT/20/U);
 - dopo il primo biennio di attività (Mod. OT/24);
- **GUIDE** per la compilazione dei suddetti Moduli di domanda.

CLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE RISCHIO ASSICURATO

CODICE DITTA: 013404843
P.A.T. N. 090671230
SETTORE: Industria

QUADRO A - CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE

VOCI PERIODO: 0722 (100)

TASSO AL 01-01-2013 TASSO MEDIO 5,00 TASSO APPLICATO 5 CODICE OSCILLAZIONE 3

QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER PERIODO DI OSSERVAZIONE

SEDE	P.A.T.	DATA DAL	DATA AL	VOCE INC (%)	ALTRE	T. MEDIO	RETRIB ASSICUR.	S/N
24100	90671230	01-01-2009	31-12-2009	0722 (100)		5,00	24.100,00	S
24100	90671230	01-01-2010	31-12-2010	0722 (100)		5,00	24.631,00	S
24100	90671230	01-01-2011	31-12-2011	0722 (100)		5,00	25.334,00	S

QUADRO C - EVENTI DEFINITI (NON ESISTONO EVENTI DEFINITI)

NUMERO	DATA EVENTO	NOMINATIVO ASSICURATO	T/D/M	GG INDENN	SOMMA INDENN	RETRIB. GG	RETRIB ANNUA	I	U
--------	-------------	-----------------------	-------	-----------	--------------	------------	--------------	---	---

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

ANNO	TEMP.	REND.	MORT.	ONERI DI TEMP	ONERI DI RENDITA	RISERVA SINISTRI	RETRIB ASSIC	RETRIB MEDIA	RETRIB. INFORTUNI	OP ANNO	TASSO SPEC
2009						4,82	24.100,00	21.111,00		1	3,08
2010						6,15	24.631,00	21.576,00		1	3,22
2011						8,86	25.334,00	21.801,00		1	3,49

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

TASSO SPEC. AZIENDALE	OPERA/ ANNO	OSCILL. 1	OSCILL. 2	OSCILL. TOT	TASSO APPLICABILE
3,27	3	-0,35	+0,00	-0,35	5

CLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE RISCHIO ASSICURATO

CODICE DITTA: 013404843
P.A.T. N. 090671230
SETTORE: Industria

QUADRO A - CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE

VOCI PERIODO: 6312 (100)

TASSO AL 01-01-2013 TASSO MEDIO 29,00 TASSO APPLICATO 23 CODICE OSCILLAZIONE 3

QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER PERIODO DI OSSERVAZIONE

SEDE	P.A.T.	DATA DAL	DATA AL	VOCE INC (%)	ALTRE	T. MEDIO	RETRIB ASSICUR.	S/N
24100	90671230	01-01-2009	31-12-2009	6312 (100)		29,00	310.814,00	S
24100	90671230	01-01-2010	31-12-2010	6312 (100)		29,00	315.113,00	S
24100	90671230	01-01-2011	31-12-2011	6312 (100)		29,00	317.842,00	S

QUADRO C - EVENTI DEFINITI (NON ESISTONO EVENTI DEFINITI)

NUMERO	DATA EVENTO	NOMINATIVO ASSICURATO	T/D/M	GG INDENN	SOMMA INDENN	RETRIB. GG	RETRIB ANNUA	I	U
--------	-------------	-----------------------	-------	-----------	--------------	------------	--------------	---	---

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

ANNO	TEMP.	REND.	MORT.	ONERI DI TEMP	ONERI DI RENDITA	RISERVA SINISTRI	RETRIB ASSIC	RETRIB MEDIA	RETRIB. INFORTUNI	OP ANNO	TASSO SPEC
2009						360,54	310.814,00	22.782,00		14	5,72
2010						456,91	315.113,00	23.718,00		13	6,52
2011						645,21	317.842,00	24.501,00		13	8,11

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

TASSO SPEC. AZIENDALE	OPERA/ ANNO	OSCILL. 1	OSCILL. 2	OSCILL. TOT	TASSO APPLICABILE
6,79	40	-2,03	-4,35	-6,38	23